

**SECONDO ATTO AGGIUNTIVO
alla convenzione di data 29 luglio 2009**

contenente le norme e le condizioni per il conferimento dell'incarico di redazione della seconda variante al progetto esecutivo strutturale relativo ai lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in via S. Margherita, n. 14/16 a Trento.-----

Tra le parti: -----

- OPERA UNIVERSITARIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, ente pubblico provinciale ai sensi della Legge Provinciale 24.05.1991, n. 9 con sede a Trento, via della Malpensada 82/A, C.F. 80003390228, rappresentata dal dott. Paolo Fontana, nato a Levico Terme (TN) il 09.12.1957, che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Direttore;-----

- Maffei Arturo nato a Rovereto il 14.6.1964, iscritto al n. 1281 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento e domiciliato presso il proprio Studio con sede in via Pasqui, 34 a Rovereto, codice fiscale n.MFFRTR64H14H612C, e partita IVA n. 01386230229;; -----

premesso che:-----

- in data 29 luglio 2009 è stata sottoscritta una convenzione tra Opera e Professionista avente ad oggetto le norme e le condizioni per il conferimento dell'incarico di progettazione esecutiva strutturale nell'ambito dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in via S. Margherita, n. 14/16 a Trento verso un corrispettivo,

al netto degli oneri previdenziali e fiscali, pari ad € 10.767,60 oneri fiscali e previdenziali esclusi;-----

- con determinazione n. 328 di data 19 dicembre 2013 è stata autorizzata la stipulazione di un atto aggiuntivo alla convenzione di data 29 luglio 2009 succitata, al fine di aggiornare il corrispettivo dovuto al Professionista al valore dell'opera;-----

- visto l'articolo 7 del capitolato speciale per l'affidamento degli incarichi di progettazione allegato alla convenzione succitata che prevede, ai commi 1, 2 e 3 che *“Opera si riserva la facoltà di richiedere al Professionista la redazione di varianti progettuali dopo l'approvazione del progetto e prima dell'affidamento dei lavori, secondo il disposto dell'articolo 51 della l.p. 26/1993 e ss.mm.”*, che *“l'affidamento dell'incarico di predisposizione delle varianti progettuali (...) deve essere previamente autorizzato dal Direttore con sua determinazione e comporta la stipulazione di apposito atto contrattuale”* e che *“il corrispettivo dovuto da Opera al Professionista per la redazione delle varianti progettuali (...) è rapportato all'effettiva prestazione resa (...);*-----

- visto il preventivo di parcella redatto dal Professionista prot. Opera n. 6810 di data 29 ottobre 2015; -----

- vista la determinazione n. 88 di data 16 aprile 2015 di approvazione della prima variante per la riduzione dell'8% del costo dei lavori di ricostruzione dell'immobile di cui in oggetto (in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 43 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14) rispetto al valore determinato secondo la normativa vigente, che a seguito alla riduzione succitata è pari a € 3.516.931,12; -----

- in conformità alla determinazione del Direttore n. 281 di data 29/10/2015 che ha autorizzato la stipulazione del presente atto; -----
si stipula il seguente

ATTO AGGIUNTIVO

ART. 1

1. Opera Universitaria, di seguito denominata “Opera” e l’ing. Arturo Maffei, di seguito denominato “Professionista”, concordano di introdurre, dopo l’articolo 1 della convenzione sottoscritta in data 29 luglio 2009, il seguente articolo *1 BIS*:

“Art. 1 bis Oggetto dell’incarico per redazione variante

- 1. Opera affida al Professionista, che accetta, l’incarico di redazione della seconda variante al progetto esecutivo strutturale nell’ambito dei lavori di costruzione dell’immobile sito in via S. Margherita, n. 14/16 a Trento.-----*
- 2. La variante progettuale di cui al comma 1 (uno) deve essere consegnata dal Professionista ad Opera in numero di 4 (quattro) esemplari sia su supporto cartaceo sia su supporto magnetico entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione della variante alla conformità urbanistica. -----*
- 3. Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati di cui al comma 2 sarà applicata da Opera, nei confronti del Professionista, per ogni giorno di ritardo, la medesima penale prevista nella convenzione di data 29 luglio 2009, che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui al successivo articolo 4 bis. In ogni caso l’ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito.-----*

4. I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'Amministrazione committente o per l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dal Direttore, non potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico di cui al comma 1).-----

5. Per motivi validi e giustificati, Opera, con nota del Direttore, può concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista ad Opera stessa, prima della scadenza dei termini di cui al comma 2".-----

6. Il costo totale dell'opera, a seguito della prima variante e della conseguente riduzione dell'8% del costo dei lavori, è rideterminato in € 3.516.931,12 di cui € 746.000,00 per opere da strutturalista . Tale costo costituisce l'importo massimo che Opera intende mettere a disposizione per la realizzazione dell'opera stessa e rappresenta il limite di spesa entro il quale il Professionista deve redigere il progetto di cui al comma 1, intendendosi escluse dal costo dell'opera le somme a disposizione dell'Opera relative ad espropri, acquisizioni aree, spese tecniche, imprevisti, oneri vari e fiscali, nonché accantonamenti per opere d'arte e per lavori in economia non progettualizzati".

ART. 2

1. Opera e Professionista concordano di introdurre, dopo l'articolo 4 della convenzione sottoscritta in data 2 febbraio 2015, il seguente articolo 4 BIS:-----

“Art. 4 bis Compenso per redazione variante

1. L'ammontare del compenso dovuto da Opera al Professionista per l'esecuzione dell'incarico di redazione della seconda variante, risultate dal preventivo di parcella

redatto dal Professionista (prot. Opera n. 6810 di data 29 ottobre 2015) è determinato nell'importo complessivo di € 11.717,53 (undicimilasettecentodiciassette/53); -----

2. Il predetto compenso, al netto degli oneri fiscali e previdenziali da determinarsi nella misura di legge, è corrisposto da Opera al Professionista previa emissione di fattura con le seguenti modalità di pagamento:-----

a) pagamento di una quota pari al 80% (ottanta per cento) dell'importo di cui al comma 1 alla consegna ad Opera da parte del professionista degli elaborati della variante progettuale;-----

b) pagamento del saldo dell'importo di cui al comma 1 ad avvenuta approvazione della variante da parte di Opera subordinatamente all'ottenimento di tutti i pareri ed autorizzazioni necessari.-----

3. Il Professionista è tenuto, contestualmente alla consegna degli elaborati relativi alla variante progettuale, a produrre a Opera l'aggiornamento della polizza di responsabilità civile professionale di cui all'art. 23 bis, comma 5 della l.p. 26/93, già presentata in relazione al progetto esecutivo. La non regolarità della polizza assicurativa rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di assicurazioni comporterà la sospensione dei pagamenti fino alla regolarizzazione della polizza stessa".-----

ART. 3

Il Professionista assume, a pena di nullità assoluta del presente atto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ess.mm.-----

CUP: H63B08000190003-----

CIG: Z17169D329 -----

ART. 4

Per tutti gli aspetti inerenti il presente incarico, l'attività del Professionista dovrà svolgersi nel pieno rispetto di quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti di Opera, allegato al contratto collettivo provinciale del comparto autonomie locali, e pubblicato sul sito istituzionale di Opera Universitaria, pena la risoluzione del contratto.

ART. 5

Opera ha la facoltà di recedere dal presente atto aggiuntivo in applicazione a quanto previsto dall'art. 134, D.Lgs. n. 163/2006 e risolverà il presente atto aggiuntivo in corso di esecuzione, conformemente a quanto stabilito dal predetto art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in caso di comunicazione di una delle cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui all'art. 67 della stessa legge, ovvero di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84, comma 4 ovvero di decadenza dal possesso dei requisiti di cui all'art 38 D. Lgs. 163/2006. -----

ART. 6

1. L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente atto aggiuntivo è a carico del Professionista, mentre il contributo integrativo alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti e l'I.V.A. sul compenso e sul predetto contributo sono a carico di Opera quale destinataria della prestazione.-----

2. Il presente atto aggiuntivo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, della Parte Seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.-----

3. Le parti confermano tutte le altre clausole contenute nella convenzione sottoscritta in data 29 luglio 2009, nonché nell'atto aggiuntivo di data 23 dicembre 2013 in quanto compatibili con le nuove condizioni stabilite nel presente atto aggiuntivo. -----

Letto, accettato e sottoscritto digitalmente.-----

Trento.

OPERA UNIVERSITARIA

Dott. Paolo Fontana
(f.to digitalmente)

PROFESSIONISTA

Ing. Arturo Maffei
(f.to digitalmente)